

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco NAPOLI	Presidente f.f.
- Avv. Giovanna OLLA'	Segretario
- Avv. Leonardo ARNAU	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Federica SANTINON	Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'Avvocato [RICORRENTE] rappresentato e difeso dall'Avv. [OMISSIS] del Foro di Massa Carrara ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore in [OMISSIS] avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina della Liguria con la quale veniva irrogata la sanzione disciplinare della censura.

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Demetrio Rivellino svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

L'avv. [RICORRENTE] è stato tratto a giudizio disciplinare per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione:

«Violazione dell'art. 64 del CDF per non aver adempiuto all'obbligazione assunta nei confronti del Sig. [AAA], compromettendo la dignità della professione e l'affidamento dei terzi».

La vicenda sottoposta all'esame di questo Consiglio Nazionale Forense trae origine da un esposto del signor [AAA] depositato presso il COA di Massa Carrara in data 29.5.2014. L'esponente assumeva di aver conferito incarico all'Avv. [RICORRENTE], nel corso dell'anno 2002, al fine di assisterlo in una vertenza in materia di lavoro del valore economico di poco superiore ad euro 6.000,00, che il professionista incaricato avrebbe dovuto recuperare dal proprio datore di lavoro per differenze retributive. L'indicazione dell'Avv. [RICORRENTE] al signor [AAA] era stata fatta dalla CGIL locale, che all'epoca dei fatti includeva l'Avv. [RICORRENTE] tra i suoi fiduciari. A seguito del conferimento dell'incarico l'esponente contattava più volte il legale incaricato, che gli riferiva di aver iscritto la causa a ruolo, posto che erano stati vani i tentativi di addivenire ad una soluzione extragiudiziaria. Trascorrevano circa 10 anni, nei quali il legale rassicurava il cliente fornendo anche particolari della causa che sosteneva di aver iniziato. e della imminente pronuncia dell'Autorità Giudiziaria. Il Signor [AAA] inospettito dei tempi obiettivamente lunghi, faceva accertamenti autonomi e scopriva che mai era stata intentata causa a suo nome. Si rivolgeva, pertanto, ad altro legale che contattava l'Avv. [RICORRENTE] e che organizzava un incontro alla presenza del cliente. In tale sede l'Avv. [RICORRENTE] ammetteva di non aver mai iniziato alcuna procedura e, poiché il credito che avrebbe dovuto azionare era oramai prescritto, si rendeva disponibile a risarcire personalmente il [AAA]. Veniva raggiunto un accordo tra le parti con il quale l'Avv. [RICORRENTE] si impegnavo al versamento di complessivi Euro 5.000,00 con rate mensili di Euro 1.000,00. Tale accordo veniva in parte rispettato, in quanto l'Avv. [RICORRENTE] versava solo l'importo di Euro 2.200,00, peraltro, ratealmente ed in modo discontinuo. Il Signor [AAA] a quel punto depositava un esposto al COA di Massa Carrara, lamentando che l'Avv. [RICORRENTE] fosse responsabile nei suoi confronti di plurimi inadempimenti, tra i quali quello di non avergli risarcito il danno nonostante l'accordo sottoscritto. Dinanzi al COA, che convocava le parti in data 31.10.2014, il Signor [AAA] confermava il contenuto del suo esposto, mentre l'Avv. [RICORRENTE] sosteneva di aver versato un ulteriore acconto e si riservava di produrre le relative "pezze di appoggio". Nelle more, con l'entrata in vigore del nuovo proce-

dimento disciplinare, il fascicolo veniva trasmesso al CDD della Liguria che contestava all'avv. [RICORRENTE] la violazione degli art. 64 e 71 CD. In seguito alle difese illustrate e depositate in sede preistruttoria, con provvedimento del 26.09.2017, su proposta del consigliere istruttore, la Sezione designata deliberava l'approvazione del capo di incolpazione come sopra riportato e, dunque, relativo alla violazione del solo art 64 CDF. All'esito dell'istruttoria dibattimentale il Consiglio Distrettuale di Disciplina riconosceva la responsabilità dell'incolpato e gli infliggeva la sanzione della censura.

Il CDD, con il provvedimento oggetto di impugnazione, dopo aver rilevato la difficoltà di ricostruire esattamente il quadro fattuale, e dopo aver stigmatizzato il comportamento dell'incolpato poco trasparente e prolungato nel tempo, si soffermava sull'accordo raggiunto tra le parti e sul mancato adempimento dei propri obblighi da parte del professionista che, solo tre anni dopo rispetto alla sottoscrizione dello stesso, effettuava un ulteriore versamento che, peraltro, non copriva il debito originario. Il CDD, escludeva una supposta concorrente responsabilità del sindacato, e non riteneva nemmeno valutabili positivamente i gravi motivi familiari, trattandosi di eventi riferibili agli anni 2011-2012, laddove gli impegni assunti nei confronti del cliente partivano dal 2014. Riteneva, poi, che il comportamento complessivo dell'Avv. [RICORRENTE] non fosse stato lineare e che era stata sicuramente lesa l'immagine della professione forense ed era stato creato un pregiudizio alla parte assistita. Nella determinazione della sanzione da applicare il CDD ritenuto che era stato un seppur e tardivo risarcimento del danno, applicava la sanzione attenuata della censura.

Avverso tale decisione l'Avv. [RICORRENTE], a mezzo del proprio difensore, Avv. [OMISSIS], ha proposto ricorso dinanzi articolato in 4 motivi.

1) errata e/o travisata valutazione dei fatti.

Con tale motivo il ricorrente lamenta una errata e travisata valutazione dei fatti ricostruendo il contesto in cui è maturato il mandato nei confronti dell'esponente (ricostruito dalla stessa decisione impugnata) attribuendo all'Organizzazione sindacale la responsabilità del danno cagionato al medesimo in ragione della prescrizione delle somme domandate e negando di aver mai assunto obbligazioni nei confronti dell'esponente stesso al quale dichiara di aver versato la somma di € 2900 quale «doveroso riconoscimento del proprio errore».

2) insussistenza della fattispecie addebitata;

Con tale motivo il ricorrente sostiene che a fronte da un lato del mancato pagamento della prestazione da parte dell'esponente e dall'altro dello spontaneo versamento di somme a suo favore a titolo risarcitorio, non sussista la violazione dell'art. 64 della quale è stato ritenuto responsabile.

3) difetto di istruttoria in specie mancata ammissione dei testi indicati;

Con il motivo n. 3, il ricorrente lamenta che il provvedimento risulti fondato sulla sola valutazione dei testi indicati "dall'accusa" (dall'esponente) e che siano state ritenute inammissibili le proprie richieste di assunzione di prova testimoniale. Tale omissione avrebbe determinato le

lacune probatorie che il CDD imputa all'incolpato, segnatamente con riferimento ai rapporti con l'organizzazione sindacale e all'insussistenza dell'obbligazione risarcitoria nei confronti dell'esponente.

4) errata e/o mancata valutazione di documenti prodotti

Con il motivo n. 4, il ricorrente censura la decisione nella parte in cui non ha esattamente considerato i documenti posti a sostegno delle gravi difficoltà familiari allegate.

DIRITTO

Per ragioni di ordine logico verranno esaminati dapprima i motivi 1 e 3 e 4, siccome tutti relativi alla ricostruzione del fatto e all'istruttoria compiuta in sede amministrativa.

Il ricorrente, come anticipato, imputa all'Organizzazione sindacale il danno subito dal proprio assistito in ragione della prescrizione maturata e nega di aver mai assunto obbligazioni in senso proprio nei suoi confronti, qualificando la somma di 2900 euro versata quale spontanea corresponsione a «doveroso riconoscimento del proprio errore».

Come meglio specificato nel terzo motivo il CDD sarebbe al contrario giunto all'affermazione di responsabilità, fondandosi soltanto sulla valutazione dei testi indicati dall'accusa – *rectius* dall'esponente - e che ritenendo inammissibili le sue richieste di assunzione di prova testimoniale. Tale omissione avrebbe determinato le lacune probatorie che il CDD imputa invece all'incolpato, segnatamente con riferimento ai rapporti con l'organizzazione sindacale e all'insussistenza della obbligazione risarcitoria nei confronti dell'esponente.

Le censure non colgono nel segno. Il CDD, pur riconoscendo l'oggettiva difficoltà di ricostruire il nebuloso quadro tra Organizzazione sindacale, gli avvocati che con essa collaborano e propri iscritti, ha desunto la responsabilità di dati oggettivi e da inferenze logiche corrette. L'esistenza di una obbligazione in senso proprio, d'altronde, deriva dalla pluralità di versamenti effettuati a favore dell'esponente, l'ultimo dei quali nel 2017. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l'accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite (SS.UU., sentenza n. 5200 del 21 febbraio 2019. In senso conforme, solo tra le più recenti, Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 213 dell'11 novembre; ID, sentenza n. 3 del 9.2.2023).

Tale assunto vale altresì a privare di pregio la censura articolata con il quarto motivo, in cui si lamenta che il CDD non abbia esattamente considerato i documenti posti a sostegno delle gravi difficoltà familiari allegate. Come correttamente evidenziato nella decisione del CDD, infatti, le allegazioni relative ai problemi familiari fanno riferimento agli anni 2011-2012, quindi ben prima della obbligazione assunta nel 2014 e non adempiuta. Né, può aggiungersi, le stesse potrebbero mai assurgere a circostanza scriminante della fattispecie addebitata all'Avv. [RICORRENTE].

Proprio sull'insussistenza della violazione dell'art. 64 CDF è articolato il secondo motivo di ricorso. Il ricorrente sostiene che a fronte da un lato del mancato pagamento della prestazione da parte dell'esponente e dall'altro dello spontaneo versamento di somme a suo favore a titolo risarcitorio non possa ritenersi integrata la fattispecie richiamata.

Anche tale motivo è infondato. La giurisprudenza sul punto è costante sul punto e ritiene che: "Il comportamento dell'avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico e civile o morale. Conseguentemente, commette illecito deontologico l'avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti di terzi" (CNF sentenza n° 63 del 31 marzo 2021; sentenza n° 55 del 13 maggio 2022). Nel caso di specie è pacifico e comprovato che l'avvocato ha adempiuto solo parzialmente e con estremo ritardo alla obbligazione assunta.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense, rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2023.

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Napoli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 14 novembre 2023.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà